
Allegato I

Norme di origine e cooperazione amministrativa

Indice

SEZIONE I	GENERALITÀ.....	3
Articolo 1	Definizioni.....	3
Articolo 2	Requisiti di carattere generale	4
Articolo 3	Prodotti interamente ottenuti	4
Articolo 4	Lavorazione o trasformazione sufficienti.....	4
Articolo 5	Lavorazione o trasformazione non sufficienti	5
Articolo 6	Cumulo dell'origine	6
Articolo 7	Unità di riferimento.....	6
Articolo 8	Elementi neutri	6
Articolo 9	Separazione contabile.....	6
SEZIONE II	REQUISITI TERRITORIALI	7
Articolo 10	Principio di territorialità.....	7
Articolo 11	Trasporto diretto.....	7
SEZIONE III	PROVA DELL'ORIGINE	8
Articolo 12	Dichiarazione d'origine.....	8
Articolo 13	Rappresentanza.....	8
Articolo 14	Esportatore autorizzato	8
SEZIONE IV	TRATTAMENTO PREFERENZIALE.....	8
Articolo 15	Esigenze all'importazione	8
Articolo 16	Eccezione alla presentazione della dichiarazione d'origine.....	9
Articolo 17	Rifiuto del trattamento preferenziale	9
SEZIONE V	OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI E DEGLI ESPORTATORI.....	9
Articolo 18	Collaborazione degli esportatori e importatori con le autorità competenti.....	9
Articolo 19	Giustificativi	9
Articolo 20	Informazioni inesatte	10
SEZIONE VI	COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA	10
Articolo 21	Comunicazioni e cooperazione	10
Articolo 22	Controllo delle dichiarazioni d'origine	10
Articolo 23	Confidenzialità.....	11
SEZIONE VII	DISPOSIZIONI FINALI	11
Articolo 24	Sanzioni.....	11
Articolo 25	Disposizioni transitorie per merci in transito o immagazzinate.....	11

Appendici:

Appendice 1 Regole della lista (Product Specific Rules)

Appendice 2 Dichiarazione d'origine

Allegato I

Norme di origine e cooperazione amministrativa

SEZIONE I GENERALITÀ

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente allegato s'intendono per:

- a) «parte contraente», l'Indonesia, l'Islanda, la Norvegia o il territorio doganale della Svizzera. Sulla base del trattato doganale del 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera;
- b) «capitolo», un capitolo (codice a due cifre) del Sistema armonizzato;
- c) «autorità competente», l'autorità che in base alle leggi e ai regolamenti interni di una parte contraente è competente per le autorizzazioni, i controlli a posteriori sull'origine e altre questioni legate all'origine;
- d) «valore in dogana», il valore determinato conformemente all'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (Accordo OMC sul valore in dogana);
- e) «prezzo franco fabbrica», il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nella parte contraente in cui è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, in conformità delle condizioni commerciali internazionali («Incoterms»), dedotti eventuali tributi interni che possono essere restituiti all'esportazione del prodotto;
- f) «merci», materiali o prodotti;
- g) «Sistema armonizzato» o «SA», la nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci come indicata nell'allegato alla Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e come ripresa e applicata dalle parti contraenti nelle loro leggi e nei loro regolamenti interni;
- h) «voce», una posizione (codice a quattro cifre) del Sistema armonizzato;
- i) «fabbricazione», ogni processo di lavorazione o trasformazione compreso il montaggio;
- j) «materiali», tutti gli ingredienti, materie prime, componenti o parti utilizzati nella fabbricazione di un prodotto;
- k) «prodotto», una merce fabbricata;
- l) «sottovoce», una sottoposizione (codice a sei cifre) del Sistema armonizzato;
- m) «territorio», il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di ciascuna parte contraente;
- n) «valore dei materiali», il valore in dogana, al momento dell'importazione, dei materiali non originari utilizzati oppure, se tale valore non è noto e non può essere determinato, il primo prezzo determinabile pagato per questi materiali in una parte contraente.

¹ Traduzione dal testo tedesco tradotto dall'originale inglese.

Articolo 2 Requisiti di carattere generale

1. Ai fini del presente allegato un prodotto è considerato originario di una parte contraente se:
 - a) è stato interamente ottenuto o fabbricato in questa parte contraente conformemente all'articolo 3 (Prodotti interamente ottenuti);
 - b) i materiali non originari utilizzati nella lavorazione o nella trasformazione del prodotto sono stati sufficientemente lavorati o trasformati in una parte contraente conformemente all'articolo 4 (Lavorazione o trasformazione sufficienti); o
 - c) sono stati fabbricati in una parte contraente esclusivamente con materiali originari di questa parte contraente.
2. In deroga al paragrafo 1, sulla base del trattato di unione doganale del 1923 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein un prodotto originario del Liechtenstein è considerato originario della Svizzera.

Articolo 3 Prodotti interamente ottenuti

Sono considerati interamente ottenuti o fabbricati in una parte contraente:

- a) i prodotti minerali e altre risorse naturali non vive estratti dal loro suolo o dal loro fondale marino;
- b) i prodotti vegetali ivi raccolti;
- c) gli animali vivi ivi nati e allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia, della cattura, della pesca o dell'acquacoltura ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti del mare estratti al di fuori delle acque territoriali di un Paese impiegando una nave registrata in una parte contraente e battente la sua bandiera nonché i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da questi prodotti a bordo di una nave-fabbrica registrata in una parte contraente e battente la sua bandiera;
- g) i prodotti estratti da una parte contraente dal fondale o dal sottosuolo marino al di fuori delle proprie acque territoriali, purché essa per lo sfruttamento eserciti diritti esclusivi su quel fondale o sottosuolo;
- h) i rifiuti e i residui risultanti dalle attività di fabbricazione ivi svolte;
- i) gli articoli usati ivi raccolti che possono essere utilizzati esclusivamente per il recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati, che non corrispondono più al diritto interno; o
- j) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere a–i.

Articolo 4 Lavorazione o trasformazione sufficienti

1. In deroga all'articolo 5 (Lavorazione o trasformazione non sufficienti), un prodotto indicato nell'appendice 1 (Product Specific Rules) è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se le norme specifiche per prodotto di cui all'appendice sono osservate.
2. Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte contraente conformemente al paragrafo 1 viene utilizzato in questa parte contraente come materiale per la fabbricazione di un altro prodotto, le parti non originarie di questo materiale non sono prese in considerazione.
3. Se una norma dell'appendice 1 (Product Specific Rules) si basa sul rispetto di un limite di trasformazione o di una quantità massima di materiali non originari, è possibile calcolare il valore medio dei materiali non originari su un periodo di tre mesi al fine di tenere conto delle fluttuazioni dei costi o delle valute secondo i requisiti interni della parte contraente esportatrice.

4. In deroga al paragrafo 1, per essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati i materiali non originari non devono adempiere le condizioni di cui all'appendice 1 (Product Specific Rules) se:

- a) il loro valore totale non supera il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporta il superamento del valore massimo dei materiali non originari ammesso secondo l'appendice 1 (Norme specifiche per prodotto).

Articolo 5 Lavorazione o trasformazione non sufficienti

1. In deroga all'articolo 4 (Lavorazione o trasformazione sufficienti), le seguenti operazioni non sono reputate sufficienti affinché il prodotto acquisisca il carattere originario:

- a) le operazioni destinate a conservare il buono stato del prodotto durante il trasporto o l'immagazzinamento;
- b) il congelamento o lo scongelamento;
- c) le operazioni d'imballaggio o di cambio d'imballaggio;
- d) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ruggine, olio, pittura o altri rivestimenti;
- e) la stiratura o la pressatura di tessuti;
- f) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
- g) la mondatura nonché l'imbiancatura, la pulitura e la brillatura parziale o totale di cereali e riso;
- h) le operazioni per colorare lo zucchero o dare forma allo zucchero;
- i) la sbucciatura e la rimozione di noccioli, semi, gusci e bucce di frutta, noci e verdura;
- j) l'affilatura, la semplice levigatura o il semplice taglio;
- k) il vaglio, la separazione, la selezione, la classificazione, l'ordinare e il campionamento;
- l) le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, flaconi, borse, casse o scatole, di fissaggio su tavole o supporti di cartone e ogni altra semplice operazione d'imballaggio;
- m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, scritte e altri segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- n) la semplice miscelazione di prodotti anche di genere diverso;
- o) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un articolo completo o la scomposizione di un prodotto in parti;
- p) la macellazione di animali; o
- q) la combinazione di due o più operazioni di cui alle lettere a) – p).

2. Ai fini del paragrafo 1 con «semplice» si intendono le operazioni che non richiedono né abilità speciali né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotte o installate per lo svolgimento dell'operazione.

3. Per determinare se le lavorazioni e le trasformazioni cui è stato sottoposto un prodotto non sono considerate sufficienti ai sensi del paragrafo 1, occorre tenere conto di tutte le operazioni effettuate su quel prodotto in una parte contraente.

Articolo 6 Cumulo dell'origine

1. In deroga all'articolo 2 (Requisiti di carattere generale), un prodotto di una parte contraente utilizzato come materiale nella fabbricazione di un prodotto in un'altra parte contraente è considerato originario dell'ultima parte contraente nella quale sono state effettuate operazioni che vanno oltre quelle elencate all'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati) paragrafo 1.
2. Un prodotto originario di una parte contraente che viene esportato in un'altra parte contraente e che non è stato oggetto di una lavorazione o trasformazione che va oltre quelle elencate all'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati) paragrafo 1 mantiene la propria origine.
3. Se per la fabbricazione di un prodotto vengono utilizzati materiali originari di due o più parti contraenti e se tali materiali non sono stati oggetto di una lavorazione o trasformazione che va oltre quelle elencate all'articolo 5 (Prodotti non sufficientemente lavorati o trasformati), l'origine del prodotto è determinata dal materiale con il valore in dogana più elevato oppure, se questo non può essere determinato, con il primo prezzo più alto determinabile pagato per questo materiale nella parte contraente in questione.

Articolo 7 Unità di riferimento

1. Ai fini della determinazione del carattere originario, l'unità di un prodotto o materiale da prendere in considerazione viene determinata sulla base del Sistema armonizzato.
2. Dal paragrafo 1 risulta che:
 - a) gli imballaggi sono trattati come il prodotto che contengono se secondo la Regola generale n. 5 del Sistema armonizzato sono classificati come il prodotto che contengono;
 - b) se un assortimento di merci è classificato in una voce secondo la Regola generale n. 3 del Sistema armonizzato, esso rappresenta l'unità da prendere in considerazione;
 - c) se un invio contiene prodotti fra loro identici classificati nella medesima voce o sottovoce del Sistema armonizzato, ogni prodotto viene considerato singolarmente.
3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli attrezzi forniti insieme ad attrezzature, macchine, apparecchi o veicoli sono considerati come formanti un tutto unico con tali attrezzature, macchine, apparecchi o veicoli se fanno parte del loro normale equipaggiamento e sono compresi nel loro prezzo franco fabbrica o non sono fatturati separatamente.

Articolo 8 Elementi neutri

Ai fini della determinazione dell'origine di un prodotto non si tiene conto degli elementi neutri che non sono entrati nella composizione finale del prodotto, come l'energia, i combustibili, gli impianti, le attrezzature o le macchine e gli attrezzi.

Articolo 9 Separazione contabile

1. Se materiali intercambiabili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, è possibile, previa autorizzazione, valutare il carattere originario di tali materiali sulla base di un sistema d'inventario.
2. Ai fini del paragrafo 1 con «materiali intercambiabili» si intendono i materiali dello stesso genere e qualità commerciale, con le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che nel prodotto finito non possono più essere distinti l'uno dall'altro.
3. Il sistema d'inventario si fonda sui principi contabili generalmente riconosciuti validi nella parte contraente nella quale viene fabbricato il prodotto; esso deve garantire che il carattere originario non venga acquisito da un numero di prodotti maggiore rispetto al caso in cui i materiali fossero stati immagazzinati separatamente.

-
4. Un fabbricante che utilizza un sistema d'inventario deve conservare le registrazioni relative al suo impiego, affinché l'amministrazione doganale della parte contraente in questione possa verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato.
 5. In caso di impiego improprio della separazione contabile, l'autorizzazione concessa al fabbricante può essere revocata.

SEZIONE II REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 10 Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui alla sezione I (Generalità) relative all'acquisizione del carattere originario devono essere adempiute senza interruzione nel territorio di una parte contraente.
2. Se un prodotto originario, dopo essere stato esportato in un Paese che non è parte contraente senza essere stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quella necessaria a conservare il suo buono stato, viene reimportato nella parte contraente esportatrice, esso mantiene la sua origine.
3. In deroga al paragrafo 1, l'acquisizione, da parte di un prodotto, del carattere originario secondo le disposizioni della sezione I (Generalità) non viene compromessa dalle operazioni effettuate in un Paese che non è parte contraente nel quadro di un perfezionamento passivo o di un regime simile, se:
 - a) il prodotto reimportato è stato fabbricato con i materiali esportati;
 - b) l'aumento di valore complessivo realizzato nel Paese che non è parte contraente non supera il 20 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - c) il valore complessivo dei materiali non originari utilizzati nella parte contraente e l'aumento di valore realizzato al di fuori della parte contraente interessata non superano globalmente il valore ammesso secondo l'appendice 1 (Norme specifiche per prodotto).
4. Ai fini del paragrafo 3 lettera b) con «aumento di valore complessivo realizzato» si intendono tutte le spese sostenute al di fuori della parte contraente interessata, comprese quelle di trasporto e il valore dei materiali ivi utilizzati.

Articolo 11 Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale ai sensi dell'accordo è concesso solo per merci originarie trasportate direttamente tra le parti contraenti.
2. In deroga al paragrafo 1, le merci originarie possono essere trasportate attraverso il territorio di Paesi che non sono parte contraente a condizione che:
 - a) vengano solamente caricate o scaricate, frazionate come invii o sottoposte a un'operazione destinata a conservarne il buono stato; e
 - b) nel Paese che non è parte contraente rimangano sotto controllo doganale.
3. Resta inteso che le merci originarie possono essere trasportate in condotte attraverso il territorio di Paesi che non sono parte contraente.
4. Nei confronti delle autorità doganali della parte contraente importatrice un importatore deve, su richiesta, comprovare mediante documenti idonei che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono adempiute.

SEZIONE III PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 12 Dichiarazione d'origine

1. Un esportatore con sede in una parte contraente può allestire una dichiarazione d'origine per le merci originarie di una parte contraente che adempiono anche le altre condizioni del presente allegato. Tenendo conto che il sistema indonesiano necessita di informazioni sui criteri d'origine, la dichiarazione d'origine di cui all'appendice 2 (Dichiarazione d'origine) costituisce la base per la concessione del trattamento preferenziale ai sensi dell'accordo.
2. La dichiarazione d'origine va apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento commerciale atto a identificare l'esportatore e le merci originarie; fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 (Esportatore autorizzato), essa necessita della firma manoscritta.
3. Una dichiarazione d'origine è valida 12 mesi dalla data del suo allestimento.

Articolo 13 Rappresentanza

1. Gli spedizionieri, gli agenti doganali o gli altri rappresentanti di un esportatore devono essere stati autorizzati per scritto dall'esportatore del prodotto, secondo le disposizioni interne della parte contraente esportatrice, ad allestire dichiarazioni d'origine.
2. L'autorizzazione scritta deve essere presentata, su richiesta, alle autorità competenti della Parte contraente esportatrice.

Articolo 14 Esportatore autorizzato

1. Le autorità competenti della parte contraente esportatrice possono autorizzare, secondo le proprie disposizioni interne, un esportatore di detta parte ad allestire dichiarazioni d'origine senza firma manoscritta, a condizione che l'esportatore si impegni per scritto nei confronti di queste autorità ad assumersi l'intera responsabilità di ciascuna dichiarazione d'origine che lo identifica come se l'avesse firmata di proprio pugno.
2. Un esportatore che richiede una simile autorizzazione deve fornire tutte le garanzie ritenute necessarie dalle competenti autorità della parte contraente esportatrice per la verifica del carattere originario delle merci e dell'adempimento delle altre condizioni del presente allegato.
3. Le autorità competenti della parte contraente esportatrice comunicano all'esportatore autorizzato di detta parte un numero d'autorizzazione. Questo numero va indicato nella dichiarazione d'origine al posto della firma.
4. Le autorità competenti della parte contraente esportatrice possono verificare l'utilizzo corretto dell'autorizzazione e revocare l'autorizzazione all'esportatore se questi non adempie più le condizioni di cui al paragrafo 2 o utilizza l'autorizzazione in maniera illecita.

SEZIONE IV TRATTAMENTO PREFERENZIALE

Articolo 15 Esigenze all'importazione

1. Una parte contraente concede ai prodotti originari importati da un'altra parte contraente sulla base di una dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 12 (Dichiarazione d'origine) il trattamento preferenziale ai sensi dell'accordo.
2. L'importatore deve chiedere il trattamento preferenziale al momento dell'importazione di un prodotto originario, conformemente alle procedure della parte contraente importatrice.
3. Se al momento dell'imposizione all'importazione l'importatore non dispone della dichiarazione d'origine, può, in base alle leggi e ai regolamenti interni della parte contraente importatrice, presentare in un secondo tempo tale dichiarazione e, se richiesto, altri documenti riguardanti l'importazione.

4. Una dichiarazione d'origine deve essere presentata alle autorità doganali della parte contraente importatrice entro 12 mesi dal suo allestimento. La scadenza di questo termine può essere sospesa se le merci indicate in detta dichiarazione rimangono sotto controllo doganale nella parte contraente importatrice. Dopo questo lasso di tempo, una dichiarazione d'origine può essere riconosciuta solo in circostanze eccezionali.

Articolo 16 Eccezione alla presentazione della dichiarazione d'origine

In deroga all'articolo 15 (Esigenze all'importazione), una parte contraente può, in base alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni, rinunciare alla presentazione di una dichiarazione d'origine e concedere il trattamento preferenziale per gli invii di merci originarie di natura non commerciale e di valore esiguo nonché per le merci originarie che sono contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori.

Articolo 17 Rifiuto del trattamento preferenziale

1. La parte contraente importatrice può, in base alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni, rifiutare il trattamento preferenziale o riscuotere posticipatamente i tributi non pagati se un prodotto non adempie le condizioni del presente allegato oppure se l'importatore o l'esportatore non fornisce la prova dell'adempimento delle condizioni.

2. Lievi discordanze tra i dati nella dichiarazione d'origine e i dati nei documenti presentati all'ufficio doganale ai fini dell'imposizione doganale oppure vizi formali manifesti, come errori di battitura, nella dichiarazione d'origine non invalidano la dichiarazione d'origine.

SEZIONE V OBBLIGHI DEGLI IMPORTATORI E DEGLI ESPORTATORI

Articolo 18 Collaborazione degli esportatori e importatori con le autorità competenti

Gli esportatori e gli importatori che ricorrono all'accordo devono, nel quadro del presente allegato e in base alle leggi e ai regolamenti interni della parte contraente in cui hanno sede, collaborare con le autorità competenti di detta parte.

Articolo 19 Giustificativi

1. Un esportatore che ha allestito una dichiarazione d'origine ai sensi dell'articolo 12 (Dichiarazione d'origine) deve conservare, per tre anni dalla data di allestimento o per un periodo più lungo se richiesto dalle leggi o dai regolamenti interni della parte contraente esportatrice, una copia cartacea di questa dichiarazione e tutti i documenti che comprovano il carattere originario del prodotto. Un esportatore autorizzato può conservare una copia elettronica di questi documenti al posto della copia cartacea.

2. Ai fini del paragrafo 1 tra i «documenti che comprovano il carattere originario del prodotto» rientrano tra l'altro:

- a) la prova diretta delle procedure applicate dall'esportatore, dal fabbricante o dal fornitore per fabbricare il prodotto, per esempio fatture o contabilità interna;
- b) i giustificativi riguardanti il carattere originario dei materiali, utilizzati o allestiti in una parte contraente in base alle leggi e ai regolamenti interni;
- c) i giustificativi riguardanti le lavorazioni o le trasformazioni effettuate sui materiali in una parte contraente, allestiti in una parte contraente in base alle sue leggi e ai suoi regolamenti interni;
- d) le dichiarazioni d'origine che comprovano il carattere originario dei materiali utilizzati o le dichiarazioni d'origine utilizzate o allestite in una parte contraente secondo il presente allegato;
- e) la prova che in caso di lavorazione o trasformazione al di fuori delle parti contraenti sono state rispettate le disposizioni dell'articolo 10 (Principio di territorialità).

3. Le autorità competenti della parte contraente esportatrice possono eseguire in ogni momento delle verifiche e controllare i libri contabili presso un esportatore che ha allestito una dichiarazione d'origine o presso un fabbricante che ha contribuito a un processo che conferisce l'origine. L'esportatore o il fabbricante deve presentare, su richiesta di dette autorità, i giustificativi di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. In base alle leggi e ai regolamenti interni della parte contraente importatrice, un importatore al quale è stato concesso il trattamento preferenziale deve conservare per almeno tre anni la dichiarazione d'origine e tutti i documenti che comprovano il carattere originario del prodotto. Su richiesta, l'importatore deve presentare la documentazione alle autorità doganali della parte contraente importatrice.

Articolo 20 Informazioni inesatte

Non appena constatata o ha motivo di ritenere che una dichiarazione d'origine contiene informazioni inesatte che pregiudicano il carattere originario dei prodotti in essa riportati,

- a) un esportatore deve informare immediatamente l'importatore e le autorità competenti della parte contraente esportatrice;
- b) un importatore deve informare immediatamente le autorità doganali della parte contraente esportatrice.

SEZIONE VI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 21 Comunicazioni e cooperazione

1. Le parti contraenti si trasmettono reciprocamente tramite il segretariato dell'AELS:

- a) i dati di contatto delle autorità competenti delle parti contraenti responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 22 (Controllo delle dichiarazioni d'origine) o di altre questioni in relazione con l'attuazione o l'applicazione del presente allegato;
- b) le informazioni relative ai numeri d'autorizzazione degli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 14 (Esportatore autorizzato); e
- c) le informazioni relative all'interpretazione, all'applicazione e alla gestione del presente allegato.

2. Le parti contraenti si impegnano a risolvere le questioni tecniche legate all'attuazione o all'applicazione del presente allegato se possibile mediante consultazione diretta tra le autorità competenti ai sensi del paragrafo 1 lettera a) oppure in seno al sottocomitato per il commercio di merci. Le controversie che non possono essere risolte mediante simili consultazioni vengono sottoposte al Comitato misto.

Articolo 22 Controllo delle dichiarazioni d'origine

1. Le autorità competenti della parte contraente esportatrice eseguono, su richiesta della parte contraente importatrice, dei controlli a posteriori delle dichiarazioni d'origine.

2. La domanda di controllo a posteriori contiene il motivo della richiesta. Può riguardare l'autenticità delle dichiarazioni d'origine, il carattere originario delle merci interessate o l'adempimento di altre condizioni del presente allegato. La domanda contiene una copia della dichiarazione d'origine ed eventuali altri documenti o informazioni che fanno presumere che tale dichiarazione possa non essere valida.

3. Le autorità doganali della parte contraente importatrice possono, in base alle loro leggi e ai loro regolamenti interni, sospendere il trattamento preferenziale per un prodotto indicato in una dichiarazione d'origine fino alla conclusione della procedura di controllo a posteriori.

4. Le autorità della parte contraente esportatrice possono richiedere documenti di prova, eseguire un controllo nei locali dell'esportatore o del fabbricante, verificare i libri contabili dell'esportatore e del fabbricante nonché adottare altre misure adeguate per verificarne la conformità al presente allegato.

5. La parte contraente richiedente viene informata in merito ai risultati del controllo a posteriori e alle relative constatazioni entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se non riceve risposta entro questo termine oppure se la risposta non definisce chiaramente che si tratta di un prodotto originario o che la dichiarazione d'origine è valida, la parte contraente richiedente può rifiutare il trattamento preferenziale per gli invii indicati nella dichiarazione d'origine.

6. Su richiesta, il termine di cui al paragrafo 5 viene prorogato di tre mesi mediante lettera firmata e inviata elettronicamente all'ufficio di contatto prima della scadenza del termine stesso.

Articolo 23 Confidenzialità

In base alle leggi e ai regolamenti interni di ogni parte contraente, tutte le informazioni di natura confidenziale o fornite su base confidenziale sottostanno all'obbligo del segreto. Le autorità delle parti contraenti non possono comunicarle senza il consenso esplicito della persona o autorità che le ha rilasciate.

SEZIONE VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 Sanzioni

Ogni parte contraente prevede sanzioni amministrative, di diritto penale o civile in caso di inosservanza delle sue leggi e dei suoi regolamenti interni in relazione con il presente allegato.

Articolo 25 Disposizioni transitorie per merci in transito o immagazzinate

Le disposizioni del presente allegato possono essere applicate a merci che al momento dell'entrata in vigore dell'accordo si trovano in transito o sono immagazzinate temporaneamente sotto controllo doganale in un deposito franco doganale o in una zona franca. Per questi prodotti una dichiarazione d'origine può essere allestita a posteriori, fino a quattro mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo, a condizione che le disposizioni del presente allegato e in particolare dell'articolo 11 (Trasporto diretto) siano adempiute.